

# **Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana**

## **Delibera n. 82 del 27/4/2018**

Proposta n. 419 del 2018

Oggetto: PARTECIPAZIONE A.O.U.P. ALL AUXILIUM VITAE DI VOLTERRA S.P.A.:PRESA D ATTO RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE E APPROVAZIONE NUOVO STATUTO.

Responsabile del Procedimento: Poli Gabriella

Dirigente: Tassoni Carmela

Struttura competente: U.O. AFFARI GENERALI

**AZIENDA  
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  
PISANA**

(L.R.T. 24/02/2005 , n.40)

**Deliberazione del Commissario**

**Struttura organizzativa proponente:** U.O. Affari Generali

**Responsabile del procedimento:** **Dr.ssa Gabriella Poli**  
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Dirigente **Dr.ssa Carmela Tassoni**  
(Documento Firmato Digitalmente)

**OGGETTO:Partecipazione A.O.U.P. all'Auxilium Vitae di Volterra S.p.A.:presa d'atto riduzione capitale sociale e approvazione nuovo Statuto.**

**IL DIRETTORE U.O. AFFARI GENERALI**

**Visto** il decreto del Presidente della Giunta regionale toscana n. 48 del 16 marzo 2018 “Nomina Commissario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana”;

**Premesso** che :

- l’Auxilium Vitae Volterra SpA, di seguito denominata A.V.V., è una società mista pubblico-privata, costituita come sperimentazione gestionale ai sensi dell’art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992 e smi, che condivide gli obiettivi e gli interessi del SSN e che, come previsto dall’art. 5 dello Statuto ha durata sino al 31/12/2050, salvo eventuali proroghe o scioglimento anticipato da stabilirsi con delibera dell’assemblea straordinaria;
- con Deliberazione DG n. 869 del 19 ottobre 2007 l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, di seguito denominata AOUP, previa acquisizione di autorizzazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. D) della L.R.T. n. 40/2005, ha stabilito di procedere all’acquisizione di una quota pari al 2% di partecipazione al capitale sociale dell’A.V.V., ritenendo opportuno il consolidamento e la crescita dei proficui rapporti di collaborazione già esistenti con la stessa A.V.V.;
- l’impegno di spesa per la sottoscrizione di suddetta quota risultava pari a € 120.421,20 derivanti dalla sottoscrizione di n. 11.806 nuove azioni al prezzo di emissione di € 10,20;

**Richiamata** la Deliberazione DG n. 224 del 25 febbraio 2016, con la quale, in sede di adozione del Bilancio d’esercizio 2014, si è proceduto alla svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie relativamente alla partecipazione aziendale ad A.V.V. per un valore di € 38.534,72, iscritto alla voce D. 2) Svalutazioni, pari al rapporto fra le perdite rilevate e il valore del capitale netto iniziale;

**Dato atto** che il nuovo valore della partecipazione AOUP in A.V.V. iscritto al Bilancio di esercizio 2014 ammontava quindi ad € 81.886,28;

**Rilevato** che dalla stessa delibera di adozione del Bilancio 2014 si evince che tale operazione di svalutazione si è resa necessaria, “in base al principio della prudenza”, a seguito della realizzazione nel triennio 2012-2014 di perdite da parte della società partecipata che ne avevano intaccato la consistenza patrimoniale, perdite considerate durevoli non apparendo all’epoca ragionevole la possibilità di sovvertirle nel breve periodo e non avendo predisposto la Società partecipata piani e programmi tesi al recupero dell’equilibrio economico finanziario e di redditività ;

**Richiamata** la deliberazione DG n. 836 del 30 settembre 2017 avente ad oggetto “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D .Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)*” con la quale viene approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dall’AOUP alla data del 23 settembre 2016 in ottemperanza al disposto dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016;

**Dato atto** che con la stessa deliberazione l’AOUP ha confermato, per le motivazioni di interesse generale ivi riportate, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni presso l’Auxilium Vitae Volterra SpA;

**Richiamata** la nota prot. n. 21653 del 20 aprile 2018, allegata al presente atto sotto la lettera “**A**” a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale il Direttore U.O. Gestione Economiche e Finanziarie dell’AOUP, richiamata l’avvenuta svalutazione realizzata in sede di adozione del Bilancio 2014 e le ragioni della stessa come sopra riportate, ha comunicato al Direttore della U.O. Affari Generali l’opportunità di un’ulteriore svalutazione della partecipazione detenuta da AOUP per un valore di € 13.725,86 al fine di riportare il valore della partecipazione al suo valore reale, pari ad € 68.160,42;

**Dato atto** che dalla comunicazione richiamata del Direttore U.O. Gestione Economiche e Finanziarie risulta che l’ulteriore svalutazione si rende opportuna a seguito della riduzione di capitale in proporzione delle perdite accertate deliberata dall’assemblea straordinaria dei Soci dell’A.V.V. tenutasi in data 24 giugno 2016 e risultante dalla visura camerale della società ;

**Rilevato** inoltre che in data 26 luglio 2017 l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria ha deliberato il nuovo Statuto di Auxilium Vitae Volterra s.p.a., che si allega al presente atto sotto la lettera “**B**” a formarne parte integrante e sostanziale, adeguando l’organizzazione della Società alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Società partecipate D.Lgs. n. 175/2016 e prevedendo tra le altre modifiche quella sull’organo amministrativo (art. 16) e quella sul controllo contabile (art. 22);

## **PROPONE**

Per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto della riduzione di capitale deliberata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Auxilium Vitae Volterra s.p.a. in data 24 giugno 2016;
2. di dare atto che, così come comunicato dal Direttore U.O. Gestione Economiche e Finanziarie con nota prot. n. 21653 del 20 aprile 2018, allegata al presente atto sotto la lettera “**A**” a formarne parte integrante e sostanziale, in conseguenza di tale riduzione di capitale si rende opportuna un’ulteriore svalutazione della partecipazione detenuta da AOUP per un valore pari a € 13.725,86 al fine di riportare il valore della partecipazione aziendale alla Società Auxilium Vitae Volterra s.p.a. al suo valore reale pari ad € 68.160,42;
3. di prendere atto che in data 26 luglio 2017 l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria ha deliberato il nuovo Statuto di Auxilium Vitae Volterra s.p.a., che si allega al presente atto sotto la lettera “**B**” a formarne parte integrante e sostanziale, adeguando l’organizzazione della Società alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Società partecipate D.Lgs. n. 175/2016 e

prevedendo tra le altre modifiche quella sull'organo amministrativo (art. 16) e quella sul controllo contabile (art. 22);

4. di trasmettere il presente atto deliberativo alla U.O. GEF per gli adempimenti di competenza, nonché alla società partecipata;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale come da normativa vigente;

## **IL COMMISSARIO**

Letta e valutata la sopraesposta proposta, presentata dal Direttore dell'U.O. in frontespizio indicata; Preso atto che il dirigente proponente la presente deliberazione sottoscrivendola attesta che la stesso, a seguito della istruttoria effettuata, è nella forma e nella sostanza, assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/'94 e successive modifiche;

Viste le firme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. attestanti il parere positivo;

## **DELIBERA**

1. di prendere atto della riduzione di capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Auxilium Vitae Volterra s.p.a. in data 24 giugno 2016;
2. di dare atto che, così come comunicato dal Direttore U.O. Gestione Economiche e Finanziarie con nota prot. n. 21653 del 20 aprile 2018, allegata al presente atto sotto la lettera **"A"** a formarne parte integrante e sostanziale, in conseguenza di tale riduzione di capitale si rende opportuna un'ulteriore svalutazione della partecipazione detenuta da AOUP per un valore pari a € 13.725,86 al fine di riportare il valore della partecipazione aziendale alla Società Auxilium Vitae Volterra s.p.a. al suo valore reale pari ad € 68.160,42;
3. di prendere atto che in data 26 luglio 2017 l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria ha deliberato il nuovo Statuto di Auxilium Vitae Volterra s.p.a., che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** a formarne parte integrante e sostanziale, adeguando l'organizzazione della Società alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Società partecipate D.Lgs. n. 175/2016 e prevedendo tra le altre modifiche quella sull'organo amministrativo (art. 16) e quella sul controllo contabile (art. 22);
4. di trasmettere il presente atto deliberativo alla U.O. GEF per gli adempimenti di competenza, nonché alla società partecipata;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale come da normativa vigente.

Per il Direttore Sanitario  
Dr.ssa Silvia Briani

**Il Direttore Sanitario f.f.**

**Dr. Mauro Giraldi**

(Documento Firmato Digitalmente)

**Il Direttore Amministrativo**

**Dr. Carlo Milli**

(Documento Firmato Digitalmente)

## **IL COMMISSARIO**

**Dr. Carlo Rinaldo Tomassini**

(Documento Firmato  
Digitalmente)

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA**

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 - 56126 PISA - Tel. 050996111

Regione 090 - Azienda 901

**Dipartimento di Area Economico Finanziaria**

U.O. Gestioni Economiche Finanziarie

Dott.ssa Carmela Di Luigi

tel.050996317 fax.05099 6256

Da U.O. GESTIONI ECONOMICHE  
FINANZIARIE

Pisa, li 20/04/2018

Prot. n° 21653

A DIRETTORE U.O. AFFARI GENERALI

Oggetto: Auxilium Vitae Volterra S.p.A.

In riferimento alla società in oggetto si riepilogano gli eventi relativi alla valorizzazione della quota di partecipazione nella stessa da parte di AOUP:

- in data 19/10/2007 con Delibera del Direttore Generale n. 869 "Partecipazione AOUP all'Auxilium vitae di Volterra S.p.A.: sottoscrizione dell'aumento del 2% del capitale sociale", viene sottoscritta la partecipazione al capitale per 120.421,20€, pari al 2% del capitale sociale,
- con delibera del Direttore Generale n. 224 del 25/2/2016 "Bilancio d'esercizio 2014. Adozione", si è proceduto alla svalutazione della partecipazione nella Auxilium Vitae Volterra Spa, per un valore pari a 38.534,72€ iscritto nella voce D.2) Svalutazioni.

Tale operazione si rese necessaria, in base al principio della prudenza, a seguito della realizzazione nel triennio 2012 -2014 di perdite da parte della società partecipata che ne avevano intaccato la consistenza patrimoniale. Tale perdita fu considerata durevole sia perché non sembrava ragionevole che nel breve periodo la società potesse sovvertirla mediante risultati positivi, sia perché la società non aveva ancora predisposto piani e programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico finanziario e di redditività.

La partecipazione fu svalutata per un valore pari al rapporto fra le perdite rilevate e il valore del capitale netto iniziale. Il nuovo valore della partecipazione iscritta a bilancio ammontava a 81.886,28€.

Successivamente alla trasmissione del verbale di assemblea straordinaria, allegato alla presente nota unitamente alla visura camerale della società, si rende opportuna una ulteriore svalutazione della partecipazione detenuta da AOUP per un valore pari a 13.725,86€, al fine di riportare il valore della partecipazione al suo valore reale, pari a 68.160,42€.

Il Direttore  
U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie  
Dott.ssa Carmela Di Luigi



**Servizio  
Sanitario  
della  
Toscana**

AUXILIUM VITAE  
VOLTEPPA SPA.

**STATUTO**

Ex d.lgs.vo 175/16 e s.m.i

Assemblea dei Soci 26 luglio 2017



## ART.1

### DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'art. 2325 cod. civ. e seguenti una Società per Azioni con la denominazione

"Auxilium Vitae - Volterra - S.p.A."

La predetta Società è costituita con la partecipazione dell'Azienda U.S.L. Toscana Nordovest (di qui innanzi USL Toscana Nord Ovest), dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, dei Comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina e Castelnuovo Val di Cecina, dell'Unione Montana dell'Alta Val di Cecina, della Fondazione della Cassa di Risparmio di Volterra e dell'ICS Maugeri (Istituti Clinici Scientifici Maugeri - Società benefit) ai sensi dell'art. 9-bis del D. Lgs. n. 502/1992, giusta deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 994 del 7 settembre 1998.

Alla società potranno partecipare Aziende pubbliche, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Associazioni, Onlus e IRCS, nonché imprenditori privati organizzati anche in forma societaria operanti nel settore socio sanitario e della ricerca scientifica fermo restando la partecipazione maggioritaria della parte pubblica e la individuazione di eventuali, ulteriori partners privati con modalità di evidenza pubblica, nonché le altre condizioni di cui al presente Statuto.

## ART. 2

### OGGETTO

La Società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, anche di natura economica, attinenti alla sanità, quali:

- la gestione diretta dei servizi riabilitativi previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, dai Piani Sanitari Regionali o autorizzati dai competenti organi sanitari;
- la gestione diretta dei servizi sanitari in genere, anche in regime di libero mercato, autorizzati dai competenti organi sanitari, ancorché non previsti dal servizio sanitario nazionale o dai piani sanitari regionali;
- la realizzazione e gestione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati operanti nel settore sanitario, di un Centro di riabilitazione multispecialistico nel presidio ospedaliero di Volterra;
- la sperimentazione, la ricerca e la formazione nell'ambito medico, riabilitativo e farmaceutico.

La Società ha ad oggetto altresì, quale attività accessoria, la realizzazione e la gestione - diretta o indiretta - di strutture ricettive interne al o nei pressi del complesso multispecialistico del presidio ospedaliero di Volterra. Tali strutture ricettive possono rivolgersi al mercato esclusivamente per finalità di massima produzione e sostegno economico alle attività principali.

La Società potrà effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'Organo amministrativo,

se del caso previa l'autorizzazione dell'Assemblea di cui agli articoli seguenti, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di avalli, fideiussioni e ipoteche.

Potrà altresì instaurare rapporti di collaborazione con Consorzi ai fini particolarmente della realizzazione e gestione del suddetto Centro di Riabilitazione multi specialistico nel P.O. di Volterra e aderire a Fondazioni strettamente correlate all'attività principale.

Alla Società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

### ART. 3

#### SEDE

La Società ha sede in Volterra all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

### ART. 4

#### DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per ciò che concerne i loro rapporti con la Società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante presso il registro delle imprese.

### ART. 5

#### DURATA

La durata della società è fissata sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria o per le altre ragioni previste dal presente Statuto.

#### ART. 6

##### CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 3.408.148,00 (tremilioniquattrocentoottomilacentotrentotto virgola zero zero) suddiviso in n. 590.322 (cinquecentonovantamila-trecentiventidue) azioni del valore nominale di Euro 5,77 (cinque virgola settantasette) ciascuna.

Al fine di mantenere la partecipazione pubblica maggioritaria di almeno il 51% dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest saranno considerati assolutamente inefficaci nei confronti della Società i trasferimenti azionari e la sottoscrizione di nuove quote che comportino una modifica di tale percentuale minima.

Qualora per una qualsiasi ragione, salva l'alienazione dell'intera partecipazione da parte della stessa Azienda, venga meno la partecipazione maggioritaria nella misura del 51 % della USL Toscana Nord Ovest, la Società si scioglierà a norma dell'articolo 2484, comma 1, n. 7, del Codice Civile; gli effetti dello scioglimento, in questo caso, si determineranno dalla data dell'iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione con cui l'Organo Amministrativo accerta il venir meno della partecipazione prevalente.

La comproprietà di azioni è regolata dall'art. 2347 C.C.

Il capitale potrà essere aumentato, nel rispetto delle vigenti norme in materia e di quanto prescritto ai punti precedenti del presente articolo, anche mediante conferimenti in natura fatti salvi i divieti eventualmente vigenti in materia per le pubbliche amministrazioni partecipanti.

#### ART. 7

##### OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI SOCI

La Società ha facoltà di emettere obbligazioni ordinarie ai sensi di legge.

Per i fabbisogni finanziari della Società i soci diversi da quelli pubblici potranno provvedere, sulla base di quanto consentito dalla normativa in vigore, ad effettuare prestiti di denaro, in misura anche non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione. Tali prestiti non potranno essere produttivi di interessi.

#### ART. 8

##### CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le modalità di cui appresso.

In presenza di soci aventi forma societaria, l'assoggettamento di uno o più di essi a procedure concorsuali o di liquidazione, anche volontaria, darà facoltà alla maggioranza degli altri soci di deliberare, con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, la liquidazione delle quote intestate ai primi, in

proporzione al patrimonio della Società e con attribuzione del dovuto ai rispettivi aventi diritto.

Nel caso in cui l'assemblea opti per la liquidazione delle azioni, il valore delle medesime sarà determinato ex art. 2437 ter, comma 2, C.C. Il procedimento di liquidazione avverrà con le modalità previste dall'Art. 2437 quater C.C., con precisazione che i riferimenti al socio recedente devono intendersi fatti alla società in liquidazione.

A tutela degli interessi della società, della omogeneità della compagine sociale, della coesione dei soci e dell'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, la cessione di azioni da parte dei soci privati può aver luogo solo verso soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alle attività per le quali la Società è stata costituita.

La cessione, in ogni caso, potrà aver luogo solo previa procedura di evidenza pubblica che li rechi a condizione di cessione unitamente agli altri requisiti e condizioni di aggiudicazione previste dalla normativa al tempo vigente.

Ferme le condizioni di cui all'art. 6, in caso di cessione di azioni a titolo oneroso spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che desidera trasferire in tutto o in parte, le azioni di sua proprietà è tenuto a darne comunicazione all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata A.R. o strumento

equivalente, indicando nel dettaglio le condizioni dell'atto di trasferimento ed il nominativo del proposto acquirente.

L'Organo Amministrativo provvederà a comunicare entro quindici giorni mediante raccomandata A/R o strumento equivalente tale proposta agli altri soci, che potranno esercitare la prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta stessa.

Qualora vi fosse un solo socio interessato all'acquisto delle azioni l'intero trasferimento verrà effettuato in suo favore alle condizioni comunicate.

In caso invece di esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci o di alcuni di essi, le azioni oggetto di trasferimento saranno ripartite proporzionalmente alle azioni precedentemente possedute dai soci che hanno esercitato tale diritto. In nessun caso l'offerente la vendita sarà tenuto ad accettare un esercizio parziale da parte dei soci del diritto di prelazione.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, l'alienazione delle azioni è comunque subordinata al gradimento dell'Assemblea ordinaria la quale dovrà esprimersi entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del procedimento per l'esercizio del diritto di prelazione. L'eventuale diniego dell'Assemblea dovrà essere motivato valutando i seguenti requisiti: oggetto sociale - capitale sociale - partecipazioni sociali - condizioni finanziarie.

Entro 10 giorni dalla data della relativa deliberazione

Assembleare dovrà esser comunicato per iscritto, a cura dell'Organo Amministrativo, la delibera dell'assemblea che concede il gradimento al trasferimento delle azioni o nega il gradimento illustrando le ragioni per le quali si ritengono insussistenti le condizioni previste nel presente statuto.

In mancanza di risposta entro il suddetto termine, il gradimento si intende concesso.

Il regolamento previsto dal presente articolo in tema di prelazione e di gradimento concerne anche i casi in cui il trasferimento di azioni dovesse intervenire a favore di società collegate e/o controllate.

Nell'ipotesi di trasferimento di quote in violazione delle previsioni di cui sopra, la cessione sarà inefficace nei confronti della Società, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.

#### **Art. 9 (LIQUIDAZIONE QUOTE)**

Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

Le azioni del socio pubblico che, a seguito del proprio piano di razionalizzazione, intende alienare la quota di sua proprietà, una volta esperite le procedure ad evidenza pubblica,

saranno liquidate in denaro (dalla società) ai sensi dell'art.2437 ter, secondo comma del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2347-quater del c.c.

#### ART. 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso le ragioni della dilazione dovranno essere segnalate nella relazione dell'Organo Amministrativo che accompagna il bilancio.

#### ART. 11

##### CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi nei modi e termini di legge.

La convocazione è effettuata su iniziativa dell'Organo Amministrativo.

L'assemblea dovrà comunque essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 2 % del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, potrà essere scelto uno dei seguenti mezzi di convocazione:

a) lettera inviata per raccomandata A.R. o per sistema alternativo equivalente inviata a tutti gli azionisti e ai sindaci effettivi;

b) messaggio via fax o posta elettronica inviato a tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno confermare, anche con lo stesso mezzo e prima della data dell'assemblea, di aver ricevuto l'avviso.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea l'Organo Amministrativo e la maggioranza dei sindaci. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte al componente dell'organo di controllo non presente.

## ART. 12

### INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO

Possono intervenire all'Assemblea tutti gli azionisti che hanno diritto di voto sulle materie previste all'ordine del giorno.

Per l'intervento in assemblea non è richiesto il preventivo

deposito delle azioni.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In tale ipotesi dovrà essere dato espressamente atto a verbale, oltreché della presenza, delle relative, specifiche modalità e luoghi.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 2372 c.c., da altra persona, anche non socio, purché non amministratore o sindaco o dipendente della Società.

Le deleghe dovranno restare acquisite agli atti sociali.

#### ART. 13

##### QUORUM ASSEMBLEA ORDINARIA

Salvo quanto previsto dal 2° comma del presente articolo, l'assemblea convocata in via ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Le deliberazioni concernenti:

- nomina, revoca e compenso dell'Organo Amministrativo e/o di quello Sindacale e del revisore legale dei conti, anche limitatamente ad alcuni componenti di essi ovvero alla attribuzione di cariche o deleghe per particolari attribuzioni;
- destinazione degli utili,

sono assunte dall'Assemblea in via ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione ed il voto

favorevole dei 2/3 del capitale sociale.

#### ART. 14

##### QUORUM ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea delibera in via straordinaria nei casi previsti dalla legge, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione e con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale.

In ogni caso, le delibere concernenti l'aumento del capitale sociale, fermi i divieti di cui alla legislazione vigente e al presente Statuto, dovranno essere prese con il voto favorevole dell'Azienda USL.

#### ART. 15

##### PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che è funzione assunta dall'Organo Amministrativo, o, in caso di sua assenza o di impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante. E' esclusa la carica di vice Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Il segretario potrà anche essere un non socio.

In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un Notaio.

Di ogni adunanza deve essere redatto verbale, sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario, e riportato in apposito libro.

#### ART. 16

##### ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'incarico ha carattere a tempo pieno.

L'assunzione della carica è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle disposizioni legislative in vigore previamente stabiliti dall'Assemblea sulla base della legislazione al tempo vigente.

La nomina ha luogo previo avviso pubblico di disponibilità con le modalità che saranno stabilite dall'Assemblea.

Salvo diversa delibera autorizzativa dell'assemblea, l'Amministratore Unico non può assumere la qualifica di socio o amministratore in società concorrenti, né esercitare altra attività lavorativa, né attività concorrenti per conto proprio o di terzi.

L'assunzione della carica di Amministratore è comunque subordinata alla verifica della mancanza di qualunque causa ostativa prevista dalla normativa in vigore al momento della nomina ed in particolare dalle norme al tempo vigenti in materia di divieto, inconfiribilità e incompatibilità previste per gli incarichi pubblici.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale convoca d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo e può

compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

L'Assemblea provvede in prima istanza alla sostituzione temporanea nelle more dello svolgimento della procedura di nomina prevista dal presente articolo; L'Amministratore così nominato resta in carica sino all'Assemblea successiva da convocarsi entro sei mesi dalla nomina del sostituto temporaneo.

Può essere nominato amministratore anche un non Socio.

L'Amministratore resterà in carica per tre anni dalla nomina, salvo rielezione, dimissioni, decadenza ovvero revoca da parte dell'Assemblea e scade il giorno successivo a quello in cui si tiene l'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

#### ART. 17

##### POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'Organo Amministrativo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salve le competenze riservate all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis c.c.;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

#### ART. 18

##### AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Per le operazioni commerciali, immobiliari e di finanziamento di importo o valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) occorrerà la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci assunta con la maggioranza dei 2/3 prevista dall'art. 13 del presente Statuto in prima e seconda convocazione.

#### ART. 19

##### RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi e in giudizio è attribuita all' Amministratore Unico.

#### ART. 20

##### PROCURATORI

L'Amministratore Unico potrà nominare direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti, rientranti nell'oggetto sociale, previa determinazione dei relativi poteri.

#### ART. 21

##### RIMBORSI E COMPENSI

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese

sopportate e documentate per ragioni d'ufficio nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

L'Assemblea dovrà altresì assegnare all'Amministratore Unico un compenso annuo la cui misura massima, inclusa la parte variabile, sarà commisurata ai parametri previsti dalla normativa o in mancanza dalla prassi amministrativa in vigore in coerenza con la complessità aziendale.

La Società rispetta gli obblighi di trasparenza pubblicando sul proprio sito le informazioni previste dalla normativa vigente.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Non è possibile corrispondere ai dirigenti della società trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

## ART. 22

### ORGANI DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui due designati dalla USL Toscana Nord Ovest, nel rispetto della parità di genere di cui al D.P.C.M. n. 251/2012, individuando il Presidente e fissando

l'emolumento annuale per il periodo di durata del loro ufficio.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Società affida inoltre, previo avviso pubblico di disponibilità e su proposta motivata del Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti ad altro soggetto o ente in possesso dei necessari requisiti.

#### ART. 23

##### CHIUSURA ESERCIZI

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno di dicembre di ogni anno.

#### ART. 24

##### BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo compila a norma di legge il bilancio sociale, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro i termini previsti dall'art. 11 del presente Statuto.

L'utile risultante dal bilancio sociale dovrà essere destinato nel modo seguente:

- una quota non inferiore al 5% deve essere assegnata al fondo di riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale;
- l'utile residuo dovrà essere destinato secondo le determinazioni dell'Assemblea posto che la Società di norma non prevede la distribuzione degli utili ai Soci, ma il loro reimpiego nella società stessa.

ART. 25

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di assumere in via straordinaria le deliberazioni relative alla liquidazione della Società stessa.

ART. 26

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

La Società, con delibera dell'Assemblea, approva un "Codice di comportamento degli amministratori, dipendenti e collaboratori della società".

Il Codice, da pubblicarsi sul sito della Società, detta le regole di condotta al fine di assicurare il rispetto all'interno della Società dei principi di legalità, liceità, trasparenza e riservatezza ed assume quale proprio indirizzo inderogabile quello del Servizio Sanitario, di cui le altre parti prendono atto, ovvero l'obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che determini influenza indebita o costrizione sulle libere scelte del paziente in merito al valersi dei servizi della Società o di altri erogatori o all'acquisto di prodotti o di prestazioni conseguenti o correlati all'attività svolta dalla Società, e non comprese in questa, ma a questa sotto qualsiasi forma e ragione collegate.

A tale fine il codice è sottoscritto per adesione dai singoli interessati in sede di conferimento di incarico o di assunzione.

Detto Codice è assunto quale atto cui l'Amministratore Unico della Società dovrà conformare i propri indirizzi nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori della società ed, a maggior ragione, il proprio operato, tanto che ove lui stesso ne violasse una o più parti o ancora ne consentisse la violazione da parte di dipendenti o di collaboratori, l'assemblea potrà, previ gli incumbenti di rito, deliberarne la revoca per giusta causa, salvo i danni.

L'Amministratore Unico così revocato, o che si sia dimesso per evitare la revoca, non può essere nuovamente incaricato.

#### ART. 27

##### FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia afferente la Società e l'applicazione del presente Statuto è competente il Foro di Pisa.

#### ART. 28

##### DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni per tempo vigenti in materia di Società per azioni, di Società a partecipazione pubblica, al codice civile e alle altre norme e principi generali in vigore in materia.

In ogni caso la Società non può costituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

